



COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con
deliberazione di
Consiglio Comunale
n. 97 del **03/11/2025** ed
efficace dal **01-01-2026**

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Articolo 3	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 4	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 6	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
Articolo 7	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Articolo 8	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
Articolo 9	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Articolo 10	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Articolo 11	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 12	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 13	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 15	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 16	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 18	SCUOLE STATALI
Articolo 19	TRIBUTO GIORNALIERO
Articolo 20	TRIBUTO PROVINCIALE
Articolo 21	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
Articolo 22	UNIVERSITA', SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI E SCUOLE PARITARIE
Articolo 23	RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
Articolo 24	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 25	RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 26	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO
Articolo 27	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Articolo 28	FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E DETASSAZIONI
Articolo 29	DICHIARAZIONE TARI
Articolo 30	RECLAMI – RICHIESTE DI INFORMAZIONI – RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
Articolo 31	CONTROLLI
Articolo 32	MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO
Articolo 33	RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI
Articolo 34	ACCERTAMENTO

Articolo 35	DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Articolo 36	SANZIONI
Articolo 37	INTERESSI MORATORI
Articolo 38	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Articolo 39	IMPORTI MINIMI
Articolo 40	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Articolo 41	NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Articolo 42	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 43	ENTRATA IN VIGORE

Allegati

A) Categorie di utenze non domestiche

Articolo 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla Legge 21/12/2013, n.147.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale in regime di privativa per le utenze domestiche.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale).
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a, del d.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
6. Sono rifiuti speciali quelli di cui all'articolo 184, comma 3, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
8. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Como relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- d) i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali del Comune come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale;

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile, ovvero della sua predisposizione all'uso e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla sussistenza di titoli abilitativi, rilasciati anche in forma tacita, richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, risultante dal contratto di locazione, comodato o altro titolo giuridico, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, al quale competono i conseguenti adempimenti dichiarativi.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce

i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, ferme restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. c) e d) D.P.R. 380-2001, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di fine dei lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa sui rifiuti:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Industriale	30%
Artigianale	30%
Commerciale	20%
di servizio	20%

5. La detassazione prevista per le superfici di cui al comma 1, spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di rifiuti speciali non conferibili. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione i locali destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dall'art. 29, nella quale sono individuate le predette aree secondo le modalità indicate al comma 7, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

7. Al fine di fruire della detassazione, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Articolo 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie tassabile, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, è costituita dalla superficie calpestabile delle aree e dei locali misurata, per i fabbricati, al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a metri 1,50.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, o della TARSU, di cui al Capo 3 del D.Lgs. 30/12/1993, n. 504, sempre che non siano intervenute variazioni. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, in misura pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Quando entrerà in vigore il predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante la TARI si applica considerando la superficie dei locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per ciascuna colonnina di erogazione monouso e pari a 40 mq. per ciascuna colonnina di erogazione ad utilizzo doppio.

Articolo 9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, nonché dalle deliberazioni della competente Autorità di regolazione ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, se definite.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 10 **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano economico finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano economico finanziario è approvato dal Consiglio comunale prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano economico finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano economico finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 11 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle deliberazioni della competente Autorità di regolazione ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente)
3. La tariffa è determinata sulla base del piano economico finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti ed a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri del servizio.

Articolo 12 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti con la deliberazione di approvazione delle tariffe tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso un abbattimento, disciplinato nel Piano economico e finanziario, della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a dette utenze.

Articolo 13 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui risulta cessato il possesso o la detenzione, purché debitamente dichiarato ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 29.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 1, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le suddette variazioni saranno conteggiate a conguaglio.

Articolo 14 **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le strutture ricettive diverse dagli alberghi, dagli ostelli, dai residence e dalle foresterie, ovvero per i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanza, si applica la tariffa TARI prevista per le utenze domestiche, considerando come numero degli occupanti il numero dei posti letto autorizzati in base alla normativa vigente.

Articolo 15 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Salvo quanto previsto nei commi successivi, per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale al primo gennaio ed al primo luglio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, il numero risultante dalla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni del numero degli occupanti intervenute nel corso dell'anno producono effetti a decorrere dall'inizio del semestre successivo.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad es. le colf, badanti, etc.) e devono, altresì, essere dichiarate tutte le persone conviventi, ancorché iscritte all'anagrafe del Comune in distinti stati di famiglia.
3. Salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma, sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (ad esempio, per motivi di studio o di lavoro). Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero

e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che il domicilio in luogo diverso dalla residenza per i suddetti motivi sia adeguatamente documentato e che il nucleo familiare sia composto da più di una unità.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o, in mancanza di dichiarazione, quello di due unità, fatte salve le verifiche d'ufficio sul numero effettivo di soggetti occupanti l'immobile.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 bis del d.l. 47/2014 convertito in legge 80/2014.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano funzionalmente collegati ad un'utenza domestica si considerano utenze non domestiche. Per poter essere considerati come locali accessori dell'abitazione, con applicazione della sola quota fissa della tariffa prevista per le utenze domestiche, deve essere fornita idonea documentazione dalla quale risulti l'esistenza dell'oggettivo rapporto funzionale rispetto all'unità abitativa.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano, in ogni caso, utenze non domestiche se funzionalmente collegate ad utenze non domestiche.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal D.P.R. 158/1999.

Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo

compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 18

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639-della L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

3. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

4. La tariffa giornaliera è applicata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

5. La tariffa applicabile è determinata dall'Ufficio Comunale che rilascia le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

7. Nei casi di cui al comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI è assolto con il pagamento del tributo.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 20 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura del 5%, fatta salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia di Como.

Articolo 21 **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per i locali ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, la tariffa – parte fissa e parte variabile – è ridotta del 30 %.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a Pubbliche Autorità.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per il primo anno per le cosiddette *Start up* innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 18/10/2012 n. 179, previa specifica dichiarazione della predetta qualifica.
4. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 22 **UNIVERSITA', SCUOLE PUBBLICHE NON STATALI E SCUOLE PARITARIE**

1. I locali stabilmente destinati ed utilizzati come università, scuole pubbliche non statali e come scuole paritarie, di ogni ordine e grado, sono soggetti alla TARI mediante l'applicazione di una specifica categoria tariffaria, identificata con il n. 31 nell'allegato "A", determinata mediante l'adozione dei coefficienti minimi, Kc e Kd, previsti per la categoria n. 1 dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, ridotti in misura pari al **40%**, in considerazione della loro rilevante utilità sociale.
2. I soggetti aventi diritto a tale specifica tariffa devono presentare apposita dichiarazione nella quale vengono individuate le superfici degli immobili effettivamente e stabilmente destinate ed utilizzate come scuole pubbliche non statali o come scuole paritarie.
3. I medesimi soggetti devono, inoltre, dichiarare eventuali variazioni che dovessero intervenire nella destinazione d'uso di tali immobili.

Articolo 23

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche è ridotto fino ad un massimo del 80% della sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il produttore dei rifiuti avviati al riciclo deve presentare, a consuntivo, entro il termine di decadenza del 30 aprile dell'anno successivo, istanza di riduzione all'Ufficio Ambiente del Comune di Como con la dichiarazione dei seguenti elementi e documenti fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo di avvio a riciclo.
- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo.

6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre, per ciascun anno, la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

7. L'Ufficio Ambiente del Comune di Como controlla le domande di riduzione, le dichiarazioni e i documenti prodotti e comunica tempestivamente all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti aventi diritto alla riduzione, indicando i quantitativi complessivi di rifiuti avviati al riciclo da considerare ai fini del calcolo della riduzione spettante.

8. L'Ufficio Tributi procede, quindi, ad applicare la riduzione spettante mediante il riconoscimento di sgravio e di conseguente rimborso o compensazione con la TARI dovuta per l'annualità successiva, se chiesto nell'istanza.

9. L'omessa presentazione della richiesta di riduzione per riciclo e/o della relativa documentazione, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, comporta la perdita del diritto alla riduzione, cui consegue l'applicabilità piena del

tributo per l'anno in questione.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al riciclo o recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al riciclo o recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, con possibilità di chiedere la riduzione per riciclo, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.

Articolo 25

RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o

all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per il solo periodo di durata irregolare del servizio.

2. Il tributo è ridotto al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Articolo 26

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento del tributo, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. Il conferimento del sussidio avviene sulla base di criteri individuati dai Servizi Sociali mediante apposito bando che determina anche l'entità complessiva del fondo destinato a finanziare la misura assistenziale.

Articolo 27

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora risultassero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applicherà solo una riduzione/agevolazione individuata in quella più favorevole al contribuente.

Articolo 28

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E DETASSAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli risulta finanziato attraverso il piano economico finanziario di cui all'art. 10, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo della misura di cui all'art. 26, ove attivata, è sostenuto con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 29

DICHIARAZIONE TARI

1. Il soggetto passivo del tributo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente nonché di posta elettronica certificata ove posseduta;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica certificata del contribuente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso resi disponibili on line sul sito internet dell'Ente o presso lo Sportello Tari, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di invio in caso di peo o alla data di accettazione in caso di pec.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3), le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 devono essere presentate, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del decreto-legge n. 41 del 2021, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o cessazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Per l'invio di

comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

11. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la sussistenza dei presupposti della stessa.

12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

13. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 1, le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Articolo 30

RECLAMI – RICHIESTE DI INFORMAZIONI – RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo precedente, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predisponde specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
- d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- f) il servizio a cui si riferisce il reclamo;
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni o reclami scritti, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Con riferimento alla richiesta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare entro 60 giorni lavorativi salvo necessità di integrazioni istruttorie, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2.
7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 31 **CONTROLLI**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013, designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione dei tributi. A tal fine può:
 - a) invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti che non siano in possesso dell'Ente e non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

- b) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati personali del contribuente, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante Agenti di Polizia Locale o personale amministrativo debitamente autorizzato, e munito di apposito documento di riconoscimento da esibire, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
- e) utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 32

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del DL 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, utilizzando:
 - la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs 7/03/2005, n. 82 (*PagoPA*);
 - il modello di pagamento unificato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2025 , n. 33 (Modello F24);
 - le altre modalità previste dal D. Lgs. 7/03/2005, n. 82.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, mediante posta semplice e/o tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e le informazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019.
3. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate con scadenza nei mesi di maggio e novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il Comune può introdurre scadenze

diverse mediante la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe annuali.

6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

7. Resta comunque salvo l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze previste ai precedenti commi 4 e 5. Pertanto, qualora il contribuente non riceva l'avviso di cui al comma 2 in tempo utile per provvedere al versamento della prima o della seconda rata, è tenuto a contattare il Settore Tributi del Comune per farsi rilasciare copia dell'avviso.

8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle previste sanzioni, l'applicazione degli interessi moratori di cui all'art. 36 e recupero delle spese di notifica. L'ente può notificare preventivamente, o anche contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento, un sollecito di versamento contenente l'invito ad effettuare, mediante ravvedimento operoso, il pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Articolo 33

RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI

1. I contribuenti in possesso di ISEE in corso di validità di valore non superiore ad euro 8.000,00 possono richiedere un ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento di cui all'articolo 32 fino ad un massimo di 12 rate mensili comprensive delle due rate ordinarie, purché ricorrono le seguenti condizioni:

- a) inesistenza di precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse o relative a provvedimenti impositivi non pagati nei previsti termini;
- b) l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 50 euro per le utenze domestiche e a 100 euro per le utenze non domestiche. Nell'ipotesi di avviso di pagamento contestuale - riferito cioè contestualmente ad utenze domestiche e non domestiche intestate al medesimo contribuente - la singola rata non può essere inferiore a 100 euro;
- c) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- d) sull'importo delle rate con scadenza successiva a quella della rata ordinaria unica sono applicati gli interessi legali vigenti;
- e) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 37, rimane la data di scadenza ordinaria prevista all'art. 29.

Articolo 34

ACCERTAMENTO

1. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'avviso deve contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare, in unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione. L'avviso di accertamento contiene, inoltre, l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. L'avviso di accertamento è notificato al soggetto passivo a mezzo pec od a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza:
 - in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
 - in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi a seguito di intervenuto pagamento ovvero perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive a quella oggetto di accertamento.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, determina la superficie calpestabile sulla base delle planimetrie catastali disponibili, oppure – in mancanza di tali planimetrie - considera l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Articolo 35

DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente può chiedere, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dai commi successivi.
2. Il presupposto per poter chiedere la dilazione è rappresentato dalla presenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica che deve essere provata mediante idonea documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Ulteriore condizione per poter chiedere la dilazione è l'inesistenza di precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse o relative a provvedimenti impositivi non pagati nei previsti termini, con conseguente avvio delle procedure di riscossione coattiva.
4. Il pagamento dilazionato può essere concesso per un numero di rate mensili tenendo conto dell'entità dell'importo dovuto secondo il seguente schema:
 - a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;

- b) da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 ad € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,00 fino a 72 rate.

5. Sull'importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.

6. Qualora il contribuente ometta il pagamento di due rate, anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio ed il debito residuo non può più essere rateizzato; l'importo dovuto residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione con le modalità previste dalla legge.

Articolo 36

SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della TARI sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi da 695 a 698 della legge 147/2013 e dalle ulteriori norme vigenti.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato per violazioni antecedenti il 01/09/2024;
- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del 25% del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato per violazioni verificatesi a partire dal 01/09/2024;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal **100% al 200%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal **50% al 100%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Le sanzioni previste per l'omesso, l'insufficiente o il tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, non sono, invece, riducibili ad un terzo, in caso di acquiescenza, in quanto per tali violazioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

5. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura indicata all'art. 37.

6. Si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di ravvedimento operoso.

Articolo 37

INTERESSI MORATORI

1. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di cui all'art. 37.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di tassa sui rifiuti, ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 1243 c.c..
4. Le somme da rimborsare possono altresì essere compensate su richiesta del contribuente con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di compensazione.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 24 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai limiti minimi di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Articolo 39

IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00 per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese di notifica/riscossione, eventualmente anche riferiti a più periodi d'imposta, sia inferiore ad Euro 30,00.

Articolo 40

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

1. Il Comune di Como utilizza gli strumenti previsti dalle vigenti normative per potenziare l'attività di controllo della TARI e poter contrastare con maggiore efficacia l'evasione fiscale.
2. A tal fine la Giunta Comunale approva il regolamento che disciplina il riconoscimento di incentivi a favore del personale dell'Ufficio Tributi, come previsto dall'art. 1, commi 1091 e

1091 bis, della legge 30/12/2018, n. 145, nonché da eventuali successive disposizioni normative.

Articolo 41

NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare, in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi riferiti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

Articolo 42

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TARSU e TARES) conservano validità, anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche che rilevano ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Sino al 31/12/2025 rimane in vigore il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12-07-2021.

Articolo 43

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole private non paritarie, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza
15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessili
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale giochi
31. Università, scuole pubbliche non statali e scuole paritarie